

3. All'onere recato dal presente articolo, pari a lire trecento miliardi per il 1998 ed a lire settecento miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**5. 02.** (ex 4. 16.)

Teresio Delfino, Volontè, Pannetta, Grillo.

**Segue compensazione n. 1 CDU.**

**Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:*

ART. 54-bis.

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

**Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la sovrattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

*7-bis.* All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

*7-ter.* Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui al l'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

*7-quater.* Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

**Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

*h-bis*) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

*e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.*

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mez-

zogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono sopprese le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-*novies*), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico*

*da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-CDU.**

*Al disegno di legge finanziaria, Tabella C, modificare gli importi come segue:*

Ministero dell'ambiente

Legge 305 del 1989, Programma triennale del ... per la tutela dell'ambiente, articolo 1, comma 4, Finanziamento programma triennale 4.2.1.1. - Piani disinquinamento, cap. 7705; 7.2.1.1 - Piani disinquinamento, cap. 8501:

1998: - 150.000;

1999: - 150.000;

2000: - 150.000.

Legge 548 del 1995 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1, comma 43 - Contributi ad enti, istituti ... 3.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi, cap. 1708:

1998: - 50.000;

1999: - 50.000;

2000: - 50.000.

*Conseguentemente, alla Tabella C, modificare come segue:*

Presidenza del Consiglio dei ministri

Legge 163 del 1985, ... Fondo unico per lo spettacolo 15.1.2.2, capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800:

1998: - 250.000;

1999: - 250.000;

2000: - 250.000.

Ministero dell'Università

Legge 951 del 1977, articolo 11 - Contributo al CNR 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, cap. 7502:

1998: - 250.000;

1999: - 250.000;

2000: - 250.000.

Legge 186 del 1988 e legge 233 del 1995 - Agenzia spaziale italiana 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, capp. 7504, 7507:

1998: - 300.000;

1999: - 300.000;

2000: - 300.000.

**(A.C. 4354, sezione 6)****ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 6.**

*(Agevolazioni per l'acquisto di attrezzature informatiche da parte delle università e delle istituzioni scolastiche).*

1. Alle università e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che acquistano, fino al 31 dicembre 1998, un *personal computer* multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di *modem* e *software*, è riconosciuto un contributo statale pari a lire 200.000, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto sul prezzo di acquisto di pari importo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Il venditore recupera l'importo del contributo quale credito di imposta, fino alla concorrenza del relativo ammontare per il versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso degli importi del credito di imposta eventualmente non utilizzati in

compensazione nei periodi di imposta sopra indicati.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, saranno disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi comprese le modalità di ammissione al beneficio, nonché le procedure di controllo, prevedendosi specifiche cause di decadenza dal diritto al contributo.

3. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adotta provvedimenti finalizzati a garantire la pari opportunità di accesso alla rete Internet, anche al fine di evitare discriminazioni di tipo territoriale.

4. Il contributo di cui al presente articolo è erogato nel limite massimo di dieci miliardi di lire.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 6.

*Sopprimerlo.*

\* 6. 1.

Malavenda.

*Sopprimerlo.*

\* 6. 50.

Bono.

*Sopprimere il comma 1.*

6. 2.

Malavenda.

*Sopprimere il comma 2.*

6. 3.

Malavenda.

*Al comma 2, dopo le parole: e tecnologica aggiungere le seguenti:* previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari.

6. 7.

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, dopo le parole: di cui al presente articolo aggiungere le seguenti:* nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di forniture.

6. 6.

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 3.*

6. 4.

Malavenda.

*Al comma 3, dopo le parole: e tecnologica aggiungere le seguenti:* previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari.

6. 8.

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il testo dei provvedimenti di cui al commi 2 e 3 è trasmesso, per l'acquisizione del relativo parere, alle competenti Commissioni parlamentari. Le Commissioni esprimono il parere entro trenta giorni dalla ricezione.

6. 9.

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 4.*

6. 5.

Malavenda.

**(A.C. 4354, sezione 7)****ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 7.***(Incentivi territoriali).*

1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa compresi nei contratti d'area che siano stipulati entro il 31 dicembre 1999 nei territori di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, nonché in altri accordi di programmazione negoziata, che effettuino investimenti non di funzionamento, così come definiti dall'articolo 3, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riconosciuto un credito di imposta commisurato agli investimenti effettuati nei cinque periodi di imposta a partire da quello in cui viene stipulato il contratto d'area. Il credito di imposta è ragguagliato all'investimento realizzato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.

2. Il credito di imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile è utilizzato nel periodo di imposta in cui è concesso ed in quello successivo nella misura massima del 30 per cento e fino ad integrale utilizzo nei periodi successivi. Può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IVA, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito di imposta non è rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

3. Le attività di istruttoria tecnico-economica ai fini della concessione dell'agevolazione fiscale vengono svolte in conformità della disciplina comunitaria e in con-

siderazione del criterio della crescita del livello di occupazione, secondo le procedure di cui al punto 3.7.1, lettera b), della delibera CIPE 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997, in concomitanza con quelle effettuate per le agevolazioni finanziarie per i contratti e gli accordi di cui al comma 1. Della concessione delle agevolazioni fiscali, dell'esito dell'attività di monitoraggio e di verifica dell'attuazione dei progetti e dell'attività delle imprese, è data contestuale comunicazione al Ministero delle finanze, anche ai fini dell'eventuale revoca delle stesse agevolazioni, con indicazione dell'elenco delle imprese ammesse al beneficio, degli estremi identificativi nonché dell'entità del credito di imposta spettante a ciascuna impresa.

4. Ai fini della concessione dell'agevolazione fiscale di cui al presente articolo sono considerati prioritariamente i progetti di investimento che, per garantire la qualità ambientale e lo sviluppo sostenibile, contengano un rapporto di impatto ambientale.

5. L'agevolazione fiscale a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche è concessa ai sensi dei commi da 1 a 3 nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.

6. Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote riservate dal CIPE per i contratti d'area e gli altri accordi di programmazione negoziata in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unità previsionale di base « Devoluzione di proventi » dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-

zione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1.

8. Il comma 208 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 7.

*Sopprimerlo.*

**\*7. 1.** (ex 5. 6.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Michielon.

*Sopprimerlo.*

**\*7. 2.** (ex 5. 47.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 1.*

**7. 3.** (ex 5. 48.)

Malavenda.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa compresi nei contratti d'area, che siano stipulati entro il 31 dicembre 1999 nei territori di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2062/88, e successive modificazioni, nonché in altri accordi di programmazione negoziata, nonché per i titolari di reddito di impresa con attività produttive localizzate nei comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale, che effettuino investimenti non di funzionamento, così come definiti dall'articolo 3, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riconosciuto un credito di imposta commisurato agli investimenti effettuati nei cinque periodi di imposta a partire da quello in cui viene stipulato, rispettivamente, il contratto d'area, il diverso accordo di programmazione e a partire

dalla data di ultimazione dell'investimento nei comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale. Il credito di imposta è raggugliato all'investimento realizzato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.

**7. 4.** (ex 5. 21.)

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Menia, Alboni, Bocchino, Bono.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: compresi nei contratti d'area con le seguenti: che effettuano investimenti nelle aree interessate dai contratti d'area.*

**7. 5.** (ex 5. 31.)

Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Volontè, Marinacci, Carrara, Grillo, Panetta.

#### **Segue compensazione n. 3 del gruppo Misto-CDU**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: compresi nei contratti d'area con le seguenti: che effettuano investimenti nelle aree interessate dai contratti d'area.*

**7. 6.** (ex 5. 26., 5. 22, 5. 27, 5. 28, 5.2)

Carlo Pace, Bono, Armani, Valensise, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Menia, Alboni, Bocchino, Antonio Pepe.

#### **Seguono compensazioni del gruppo AN**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: compresi nei contratti d'area con le seguenti: che effettuano investimenti nelle aree interessate dai contratti d'area.*

**7. 7.** (ex 5. 42.)

Peretti, Giovanardi, Fabris.

#### **Segue compensazione n. 8 del gruppo CCD**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: compresi nei contratti d'area con le seguenti: che effettuano investimenti nelle aree interessate dai contratti d'area.*

**7. 8.** (ex 5. 12. e 5. 13)

Stefani, Barral, Chiappori, Galli,  
Pittino, Giancarlo Giorgetti.

**Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: compresi nei con le seguenti: partecipanti ai.*

**7. 27.**

La Commissione.

*Al comma 1, dopo le parole: contratti d'area, aggiungere le seguenti: e patti territoriali.*

**7. 9.** (ex 5. 23.)

Valensise, Armani, Bono.

**Seguono compensazioni del gruppo AN**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: entro il 31 dicembre 1999 nei territori, aggiungere le seguenti: montani e in quelli.*

**7. 10.** (ex 5. 24.)

Armani, Valensise, Bono.

**Seguono compensazioni del gruppo AN**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: obiettivi 1) e 2) del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, con le seguenti: obiettivi 1), 2) e 5b) del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, nonché delle comunità montane.*

**7. 11.** (ex 5. 14.)

Stefani, Barral, Chiappori, Galli,  
Pittino, Giancarlo Giorgetti.

**Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: obiettivi 1 e 2, aggiungere le seguenti: e 5b.*

**7. 12.** (ex 5. 24.)

Valensise, Bono, Armani.

**Seguono compensazioni del gruppo AN**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: credito di imposta commisurato, aggiungere le seguenti: alla media.*

**7. 13.** (ex 5. 15.)

Stefani, Barral, Chiappori, Galli,  
Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: investimento realizzato, aggiungere le seguenti: , rispetto all'anno precedente.*

**7. 14.** (ex 5. 16.)

Stefani, Barral, Chiappori, Galli,  
Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 2.*

**7. 15.** (ex 5. 49.)

Malavenda.

*Dopo la parola: IRPEG, aggiungere le seguenti: dell'IRAP.*

**7. 16.** (ex 5. 29. e 5.1)

Carlo Pace, Bono.

**Seguono compensazioni del gruppo AN**

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e dell'IVA.*

**7. 17.** (ex 5. 5.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Michielon.

*Al comma 2, dopo la parola: IVA, aggiungere le seguenti: e dell'IRAP.*

**7. 18.** (ex 5. 33.)

Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Molgora.

**Segue compensazione n. 19 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

*Sopprimere il comma 3.*

**7. 19.** (ex 5. 50.)

Malavenda.

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

**7. 20.** (ex 5. 38.)

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

*Sopprimere il comma 4.*

**\*7. 21.** (ex 5. 51.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 4.*

**\*7. 22.** (ex 5. 30.)

Contento, Foti, Butti, Zacchera, Berselli, Alberto Giorgetti, Marengo, Antonio Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Bono.

*Sopprimere il comma 5.*

**7. 23.** (ex 5. 52.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 7.*

**7. 24.** (ex 5. 54.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 8.*

**\*7. 25.** (ex 5. 55.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 8.*

**\*7. 26.** (ex 5. 37.)

Marzano, Cicu, Danese, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

1. Le disposizioni in materia di condono previdenziale di cui all'articolo 10 comma 13-quinquies della legge 28 febbraio 1997, n. 30 e dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, si applicano ai soggetti, operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento CEE n. 2052/1998 come modificato dal Regolamento CEE, n. 2081/1993, debitori anche per imposte e tributi (IVA, IRPEF, IRPEG, ILOR) omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi fino a tutto il mese di dicembre 1997 con la sola maggiorazione degli interessi nella misura del 7 per cento annuo.

2. La regolarizzazione può avvenire secondo le modalità fissate dal Ministero delle finanze in 60 rate bimestrali consecutive di eguale importo la prima delle quali da versare entro il 31 maggio 1998.

3. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi pari al 7 per cento annuo, è calcolato con gli stessi criteri indicati nell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.

**7. 01.** (ex 5. 0. 8.)

Bono, Armani, Valensise.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

1. Ai fini di incrementare ulteriormente l'entità e la tempestività degli interventi per lo sviluppo delle aree depresse il Ministero del tesoro il Fondo di rotazione per lo sviluppo delle piccole e medie imprese a cui potranno accedere per il finanziamento di progetti concreti di investimento: le società per l'imprenditoria giovanile IG, SPI, ITAINVEST, INSUD, RIBS, il Mediocredito centrale, le finanziarie regionali, i soggetti intermediari dei contratti d'area, le società di promozione locali, i soggetti titolari di sovvenzione globale ed altri soggetti operanti nel settore delle banche di affari e delle società di investimento e finanziaria

e del *venture capital* individuati e selezionati con apposito decreto del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria; del commercio e dell'artigianato, definisce, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, le modalità di utilizzo e di rimborso dei finanziamenti utilizzabili ai fini della partecipazione nel capitale di rischio.

3. Il Fondo è costituito entro 90 giorni dai termini di cui al comma 2 e sarà alimentato con le disponibilità liquide non ancora impegnate della IG, della SPI, di ITAINVEST, di INSUD, di RIBS.

**7. 02.** (ex 5. 0. 7.)

Bono, Armani, Valensise.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Innovazione tecnologica per lo sviluppo sostenibile).*

1. All'articolo 13 comma 1 della legge 28 maggio 1997, n. 140 dopo le parole in materia aggiungere le seguenti: "che privilegino la riduzione dell'impatto ambientale e bassi consumi di energia e materiali".

2. All'articolo 1 comma 1 legge 5 ottobre 1991, n. 317 dopo la lettera *e*) aggiungere la lettera: "*f*) agli investimenti che privilegino la riduzione dell'impatto ambientale, il risanamento di aree o distretti industriali a rischio ambientale e sanitario, la riduzione dei consumi di energia e materiali".

3. All'articolo 2 comma 1 lettera *a*) del decreto ministeriale dell'università e ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 1997 dopo le parole servizi essenziali aggiungere: "nonché la riduzione del loro impatto ambientale e dei consumi di energia e materiali".

4. All'articolo 4 comma 2 del decreto ministeriale dell'università e ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 1997 dopo

la lettera *d*) aggiungere la lettera: "*e*) l'impatto ambientale ed energetico del progetto".

5. All'articolo 4 comma 6 lettera *c*) del decreto del ministero dell'università e ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 1997 dopo le parole lo sviluppo aggiungere: "nonché la riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi di energia e materiali".

6. All'articolo 4 del decreto ministeriale dell'università e ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 1997 dopo il comma 6 aggiungere il comma 6-bis: "Sono privilegiati i progetti che rispettino i parametri di adesione ai sistemi di ecocertificazione Ecolabel ed Ecoaudit di cui ai Regolamenti 880/1992/CEE e 1836/1993/CEE".

**7. 03.** (ex 5. 0. 6.)

Bono, Valensise.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

1. Il decreto del Ministero dell'industria di cui all'articolo 6.6 lettera *f*) del decreto ministeriale 20 ottobre 1995 e successive modifiche, dovrà definire le prestazioni ambientali per la selezione dei progetti nelle aree depresse di cui al regolamento 2052/1988/CEE e successive modifiche, tenendo conto delle indicazioni dell'Agenda 21 così come definita dalla delibera CIPE del dicembre 1993 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1994.

2. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile nelle aree interessate dagli strumenti di programmazione negoziata di cui alla delibera CIPE del 21 marzo 1997, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente un Fondo per la promozione delle Agenda 21 locali.

3. Le risorse del suddetto Fondo sono destinate a finanziare:

l'elaborazione delle Agenda 21 locali quali guide per lo sviluppo sostenibile dei Patti territoriali;

la costituzione di Authority locali per lo sviluppo sostenibile promosse dalla con-

certazione locale con apposite convenzioni con le agenzie regionali per l'ambiente, con la funzione di selezionare i progetti da inserire nei patti secondo i parametri di sostenibilità delle Agenda 21 locali di cui alla lettera *a*) del presente comma.

4. Il 60 per cento del Fondo sarà destinato ai patti territoriali-Agenda 21 locali ricadenti nelle aree depresse del territorio nazionale.

5. La dotazione del Fondo è di 100 miliardi a valere sugli stanziamenti previsti per i patti territoriali di cui alla delibera CIPE del 23 aprile 1997 in attuazione del decreto-legge 25 marzo 1997 n. 67 convertito in legge 23 maggio 1997 n. 135.

6. Il Fondo Agenda 21 locale è ripartito con delibera CIPE su proposta del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministeri industria e bilancio.

7. Alle finalità previste dal presente articolo potranno essere utilizzate anche le risorse stanziare per il Fondo rotativo per la progettualità istituito con legge 28 dicembre 1995, n. 549.

**7. 04.** (ex 5. 0. 5.)

Bono, Valensise.

#### **Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:*

ART. 54-bis.

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia

fiduciarie e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

#### **Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

*a)* al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole “esattore delle imposte dirette” devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole “l'intendenza di finanza” devono ritenersi modificate in “Direzioni regionali delle entrate”;

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere

preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui al-

l'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

*7-quater.* Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

### **Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

*h-bis*) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

*e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

### **Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-CDU.**

*Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro 2 mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sugli alcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.*

### **Compensazione n. 8 del Gruppo CCD.**

*Alla tabella A riportata ridurre proporzionalmente gli accantonamenti dei vari ministeri al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.*

**(A.C. 4354, sezione 8)**

### **ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 8.

*(Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap).*

1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per

sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *f)*, e 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *f)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purchè prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo».

2. Per i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *f)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *f)*, dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici se con motore *diesel*, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di

cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.

4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro.

5. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 8.

*Sopprimerlo.*

8. 1. (ex 6. 48.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 1.*

8. 2. (ex 6. 49.)

Malavenda.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: deambulazione aggiungere la seguente: alla navigazione.*

*Conseguentemente all'articolo 18, sopprimere il comma 9.*

8. 3. (ex 6. 42.)

Chincarini, Giancarlo Giorgetti,  
Bagliani.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: deambulazione, inserire le seguenti: alla navigazione.*

*Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuali applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

**8. 4.** (ex 6. 41.)

Chincarini, Alborghetti, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: e possibilità di integrazione aggiungere le seguenti: e di lavoro.*

**8. 5.** (ex 6. 14.)

Guidi, Massidda, Burani Procaccini, Colombini, Divella, Filocamo, Stagno D'Alcontres, Baiamonte.

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: 1992, n. 285, inserire le seguenti: ed i natanti attrezzati per la conduzione da parte di non vedenti.*

*Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo del gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

**8. 6.** (ex 6. 40.)

Chincarini, Alborghetti, Giorgetti, Roscia.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: anche se prodotti in serie e adattati con le seguenti: anche se prodotti in serie e/o adattati.*

**8. 7.** (ex 6. 1.)

Michielon, Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: trentacinque milioni inserire le seguenti: La detrazione è aumentata sino a cinquanta milioni nel caso in cui il veicolo sia destinato al trasporto di disabili gravi con conseguente dotazione di particolari ausili meccanici come sollevatori e quant'altro.*

*Conseguentemente al comma 26 dell'articolo 14 sostituire la parola: 100.000 con l'altra: 130.000, e la parola: 200.000 con l'altra: 220.000.*

**8. 8.** (ex 6. 23.)

Bono, Armani, Valensise.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale**

*Al comma 1, dopo il quarto periodo inserire il seguente: La detrazione spetta anche al familiare cui risulti a carico un soggetto invalido totalmente inabile per affezioni fisiche o psichiche, il quale le apposite commissioni sanitarie abbiano accertato essere nell'impossibilità di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessiti di assistenza continua.*

**8. 9.** (ex 6. 7.)

Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti, Roscia, Fontan.

#### **Segue compensazione n. 12 del Gruppo della Lega Nord**

*Sopprimere il comma 2.*

**8. 10.** (ex 6. 50.)

Malavenda.